

proposta di legge n. 334

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Giancarli

presentata in data 4 giugno 2013

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE
DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", intende sostenere azioni e misure che prevengano alla fonte la produzione e lo smaltimento finale in discarica.

La prevenzione della produzione dei rifiuti e della loro pericolosità rappresenta uno degli obiettivi fondamentali dell'approccio integrato alla gestione dei rifiuti, così come indicato anche dalle direttive comunitarie. Il 19 novembre 2008 l'Unione europea ha infatti emanato una nuova direttiva in materia di gestione dei rifiuti, la 2008/98/CE, la quale si propone di realizzare efficaci politiche di prevenzione della produzione di rifiuti, attraverso la riduzione dell'impiego e dello spreco di risorse, di materie prime e di energia nei processi di produzione e di consumo e quindi anche la quantità dei rifiuti da gestire.

In questa ottica e con lo sguardo rivolto verso l'obiettivo dei "Rifiuti Zero" con la presente proposta di legge viene istituito il marchio "Comune Waste Free" marchio di qualità ambientale conseguito da quelle amministrazioni comunali il cui operato si sia distinto nella riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani.

I comuni possono infatti mettere in atto una serie di azioni che permettano di raggiungere l'obiettivo di abbassare la quota procapite di rifiuti (ad esempio lo "spinaggio" di acqua latte detersivi etc, l'utilizzo dei pannolini ecologici, l'eliminazione di stoviglie usa e getta nelle mense, sagre e feste a vantaggio di quelle lavabili, il compostaggio domestico etc) e che verranno poi dettagliate e regolamentate con successivo atto approvato dalla Giunta.

Esistono nella nostra regione realtà virtuose che si sono già mosse in questa direzione distinguendosi sia per i risultati ottenuti nella raccolta differenziata che per le azioni di minimizzazione dei rifiuti o di riciclaggio.

L'obiettivo è però che tutte le amministrazioni e i cittadini si sentano coinvolti e partecipi di un percorso di sostenibilità a difesa del pianeta.

La Regione, per questo motivo, sostiene le amministrazioni che, ai fini dell'ottenimento del marchio "Comune Waste Free", attuano le politiche di prevenzione di produzione dei rifiuti minimizzando questi ultimi e riducendone la destinazione a smaltimento.

La presente proposta si compone di 8 articoli: il primo individua le finalità dell'atto volto a ridurre la produzione di rifiuti. L'articolo 2 istituisce il marchio "Waste free" assegnato alle amministrazioni che si distinguono per le politiche esercitate, le azioni svolte e i risultati conseguiti in relazione alla riduzione dei rifiuti solidi urbani.

Con l'articolo 3 vengono definiti i criteri per l'assegnazione di tale marchio e per il suo utilizzo, le relazioni annuali a cura dei comuni detentori del marchio, le verifiche periodiche effettuate da parte della Giunta, nonché le eventuali sospensioni e revoche.

Tutti i comuni detentori di tale marchio saranno poi inseriti in apposito Elenco (articolo 4) istituito e gestito dalla Giunta, la quale con apposito atto (articolo 5) provvederà anche alla individuazione delle azioni da porre in essere, delle frazioni di rifiuto da evitare funzionali all'ottenimento del marchio, dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi.

Questi ultimi (articolo 6) saranno erogati esclusivamente a quei comuni virtuosi che, a seguito delle iniziative messe in atto, raggiungeranno l'obiettivo prefissato di riduzione della produzione dei rifiuti necessario per l'ottenimento del marchio.

Infine la norma finanziaria (articolo 7) individua i fondi da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente proposta di legge stimabili intorno ai 100.000 euro i quali verranno specificamente calcolati e assegnati in percentuale rispetto al gettito annuo del tributo previsto dalla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (articolo 8)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), promuove e sostiene sul territorio regionale azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e favorisce l'informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione.

Art. 2
(Marchio "Comune Waste Free")

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione istituisce il marchio "Comune Waste Free".

2. Il marchio di cui al comma 1 è un marchio di qualità ambientale che certifica l'operato delle amministrazioni comunali nei confronti delle politiche esercitate, delle azioni svolte e dei risultati conseguiti in merito alla riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto della programmazione regionale in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti vigente.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, determina con proprio atto le caratteristiche ideografiche del marchio "Comune Waste Free".

Art. 3
(Assegnazione del marchio
"Comune Waste Free")

1. L'ottenimento del marchio "Comune Waste Free" avviene sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 5.

2. Il marchio "Comune Waste Free" è assegnato annualmente e subordinato all'attuazione da parte dell'ente locale di azioni ed iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale.

3. Il Comune detentore del marchio "Comune Waste Free" trasmette annualmente alla Regione una relazione attestante il mantenimento delle condizioni per l'ottenimento del marchio.

4. La Regione si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche sulle azioni di riduzione adottate dal Comune che ha ottenuto il marchio "Comune Waste Free" e disporre eventualmente la sospensione o la revoca del marchio medesimo.

5. Il Comune detentore del marchio "Comune Waste Free" ha facoltà di uso dello stesso in

ogni iniziativa di promozione o informazione di carattere istituzionale del Comune stesso.

Art. 4

(Elenco regionale Comuni Waste Free)

1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto istituisce presso la struttura competente della Giunta regionale l'elenco regionale dei "Comuni Waste Free".

2. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 1, definisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione, i presupposti e le modalità della cancellazione e le modalità per l'aggiornamento periodico dell'elenco medesimo.

Art. 5

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, previo parere della Commissione assembleare competente, con proprio atto:

- a) i criteri e le modalità di assegnazione del marchio "Comune Waste Free", di sospensione e di revoca del medesimo;
- b) le frazioni di rifiuto da evitare funzionali all'ottenimento del marchio;
- c) lo schema per la redazione della relazione annuale del Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
- d) i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6;
- e) ogni altra disposizione necessaria.

Art. 6

(Contributi)

1. La Regione eroga contributi ai Comuni che ottengono il marchio "Comune Waste Free" mediante azioni ed iniziative dirette alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani secondo le modalità ed i criteri individuati con l'atto di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, la Regione, a partire dall'anno 2014, nel rispetto degli equilibri di bilancio, destina il 2 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

Art. 8

(Modifica alla l.r. 15/1997)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 15/1997 è inserito il seguente:

“3 bis. Un ulteriore 2 per cento del gettito annuo del tributo, al netto della quota spettante alle Province, è destinato agli interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani.”.